

CCLXVIII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

GIOVEDÌ 18 APRILE 1968

Presidenza del Vicepresidente GARDU

INDICE

Disegno di legge: «Norme modificative ed integrative dello stato giuridico e dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale». (115) (Continuazione della discussione):

ARRU	5672-5674-5677
ZUCCA	5675-5677
DEL RIO, Presidente della Giunta	5676
MARCIANO	5678

Disegno di legge: «Incremento al fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche». (142) (Discussione e approvazione):

COSTA, relatore	5682
PERALDA, Assessore alle finanze	5682-5684
TORRENTE	5682
(Votazione segreta)	5686
(Risultato della votazione)	5686

Proposta di legge: «Inquadramento dei fuori ruolo, nuova articolazione della tabella I della pianta organica del personale regionale e riconoscimento della anzianità di servizio e del titolo di studio». (122) (Continuazione della discussione e approvazione):

ARRU	5654-5660-5663
ZUCCA	5654-5661-5664
USAI	5658
GHIRRA	5658-5661
DEL RIO, Presidente della Giunta	5659
MARCIANO	5664
(Votazione segreta)	5679
(Risultato della votazione)	5670

Sull'ordine del giorno:

ZACCAGNINI	5681
------------	------

Continuazione della discussione e approvazione della proposta di legge: «Inquadramento dei fuori ruolo, nuova articolazione della tabella I.a della pianta organica del personale regionale e riconoscimento della anzianità di servizio e del titolo di studio». (122)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della proposta di legge: «Inquadramento dei fuori ruolo, nuova articolazione della tabella I della pianta organica del personale regionale e riconoscimento dell'anzianità di servizio e del titolo di studio».

Il Consiglio ha approvato nella seduta di ieri il passaggio all'esame degli articoli, con l'intesa che il titolo sarà votato dopo l'ultimo articolo.

Si dia lettura dell'articolo 1.

NIOI, Segretario:

Art. 1

Il personale già assunto alla data del 30 giugno 1967 per l'attuazione delle leggi regionali 20 dicembre 1962, n. 26, 17 dicembre 1956, n. 35, 11 luglio 1962, n. 7 e 7 aprile 1965, n. 10, nonchè il personale salariato giornaliero del C.R.A.I. in servizio alla stessa data presso l'Amministrazione centrale e quello addetto alla manutenzione dei materiali in dotazione ai servizi di sicurezza anti-incendi nelle campagne è ammesso, in base al titolo di studio posseduto, alla frequenza di corsi di qualificazione che l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire per il grado iniziale di ciascuna delle carriere previste dalle

La seduta è aperta alle ore 9 e 55.

NIOI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

tabelle organiche vigenti, con regolamento da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale di cui al primo comma che consegue l'idoneità in uno dei corsi di qualificazione è inquadrato nei ruoli regionali nella carriera corrispondente al corso frequentato. Il servizio dallo stesso prestato prima dell'inquadramento è valutabile ai soli fini del trattamento di quiescenza.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario:

«Art. 1 - (sostitutivo totale) - L'Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere in servizio il personale che alla data del 30 settembre 1967 prestava la propria opera, per l'attuazione delle leggi regionali 17 dicembre 1956, n. 35; 20 dicembre 1962, n. 26, integrata con legge regionale 9 aprile 1965, n. 12; 7 aprile 1965, n. 10; nonché il personale salariato giornaliero e temporaneo del Centro regionale antimalarico e antinsetti in servizio, alla stessa data, presso l'Amministrazione centrale.

La norma di cui al precedente comma si applica anche nei confronti del personale addetto alla manutenzione dei materiali in dotazione ai servizi di sicurezza nelle campagne, di quello assunto per le esigenze dei controlli zootecnici previsti dalla legge 27 novembre 1956, n. 1367, di quello assunto per l'attuazione della legge 11 giugno 1962, n. 588 e di quello in servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Il personale di cui ai commi precedenti, sulla base delle mansioni da ciascuno effettivamente esercitate e purchè in possesso del competente titolo di studio, viene nominato impiegato avventizio, o salariato temporaneo. Al personale stesso compete il trattamento economico della qualifica iniziale del personale di ruolo delle corrispondenti carriere, ovvero quello delle corrispondenti categorie dei

salariati permanenti».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru per illustrare questo emendamento.

ARRU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento è praticamente il testo che per quanto concerne la sistemazione del personale fuori ruolo, assunto per l'attuazione delle leggi citate dall'articolo stesso, è stato predisposto dalla Commissione durante i suoi lavori, quando prese in esame, oltre che il progetto di legge 115, anche tutti gli altri. Con questo articolo si intende dare sistemazione (provvisoria bene inteso) a tutto quel personale fuori ruolo che era stato chiamato, e che aveva prestato la sua opera per l'attuazione delle leggi regionali 17 dicembre 1965, 20 dicembre 1962 e così via. Esso viene nominato in base a questo articolo impiegato avventizio e salariato temporaneo e gli compete il trattamento economico della qualifica iniziale del personale di ruolo delle corrispondenti carriere. Con questo articolo si determina cioè un vero e proprio rapporto di pubblico impiego tra l'Amministrazione regionale ed il personale dipendente. Si tratta di una sistemazione provvisoria in attesa che questo personale, come vedremo in seguito, possa sostenere concorsi per la sistemazione definitiva.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo di dover chiarire i motivi per cui non concordo con il testo dell'emendamento e che dovrebbero essere accolti dal Consiglio. Devo premettere che questa tesi dell'avventiziato e del non passaggio a ruolo fu da me sostenuta in Commissione, ma quando ignoravo che cosa era avvenuto nell'ambito del così detto personale fuori ruolo, cioè prima che io stesso (che ovviamente non conoscevo i particolari e nessuno me ne informò) avessi controllato di che cosa si trattava in realtà. Poi naturalmente, dovendo fa-

re la relazione di minoranza, ho dovuto approfondire il tema in discussione. Ne è risultato quello che io ho esposto al Consiglio e cioè che fino a questo momento, per la gran parte di questi dipendenti chiamati fuori ruolo, non esisteva un rapporto di lavoro valido, permanente con l'Amministrazione regionale, in quanto una gran parte di essi avevano stipulato convenzioni di natura privata con la Amministrazione stessa. Il rapporto era di natura privata a termine e per scopi precisati nella convenzione stessa.

Per quanto riguardava i salariati assunti dal Centro antimalarico, in realtà si era trattato, in concreto, di un sotterfugio per violare patentemente la legge stessa. Infatti tutti coloro che erano stati assunti (in base ad una legge) per certi fini e che dovevano prestare servizio presso il Centro antimalarico, in realtà avevano prestato servizio presso l'Amministrazione regionale e per scopi diversi da quelli per i quali erano assunti sul piano temporaneo. Queste cose io le ignoravo in Commissione, diversamente le avrei dette come ho fatto poi in sede di Consiglio. Io ad un certo punto, per evitare licenziamenti affrettati, avevo predisposto un articolo unico che consentisse alla Amministrazione di mantenere in servizio questo personale. Il testo diceva: «fino a nuove disposizioni in materia». Cioè vi era la presa d'atto da parte del Consiglio regionale di una situazione di fatto che si era creata, salvo ad accertare i particolari di come essa si era creata e della situazione reale in cui ci trovavamo.

Ma c'è di più. Io ringrazio il collega Arru ancora una volta perchè, essendo una persona sincera, tutto sommato, dice: «con questo articolo noi stabiliamo un rapporto di lavoro di natura pubblica che prima non esisteva». Il Consiglio regionale ieri ha approvato questo ordine del giorno. Io prima di votarlo l'ho letto e siccome combaciava perfettamente con le mie idee e con quanto avevo sostenuto io ho approvato coscientemente, sapendo quello che votavo. Il Consiglio regionale dunque ha votato ieri (come risulta anche dal verbale) questo ordine del giorno: «Il Consiglio regio-

nale richiamati i precedenti pronunciamenti e ribadite le ragioni a suo tempo espresse per una indifferibile sistemazione e normalizzazione dell'Amministrazione regionale, impegna la Giunta, primo: a non dare corso ad alcuna assunzione di personale anche attraverso il provvedimento legislativo in discussione, se prima non venga presentato ed approvato il trattamento economico del personale».

Questo ordine del giorno cosa sta ad indicare? Che non si deve dare corso allo stabilirsi di un rapporto di pubblico impiego prima che venga approvato il trattamento economico del personale. Questo è il significato letterale dell'ordine del giorno che risulta agli atti del Consiglio.

Ripeto, io ho approvato l'ordine del giorno perchè esso combaciava perfettamente con la linea da me sostenuta. Nel testo dell'articolo prendevo soltanto atto di una situazione di fatto e dicevo: fino a nuove disposizioni in materia l'Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere in servizio in qualità di impiegato avventizio o di salariato temporaneo coloro che a qualunque titolo prestano servizio in forma continuativa eccetera. La differenza quale è? Che io prendevo atto di una situazione di fatto tanto è che dicevo: ad essi viene corrisposto il trattamento economico finora goduto. Cioè, attraverso questa legge, in concreto, permettevo per il momento alla Giunta regionale di non licenziare nessuno ma non stabilivo un rapporto di pubblico impiego. Questo era il senso del testo che io ho presentato, anche se parlavo di impiegato avventizio o di salariato temporaneo, per dare un termine evidentemente a coloro che venivano mantenuti in servizio, tant'è che il trattamento economico era quello finora goduto. Cioè c'era una situazione di fatto (non regolamentata da una legge) che regolamentavo provvisoriamente con questa legge per dare tempo alla Giunta ed al Consiglio di studiarla e di approfondirla.

Noi ci troviamo oggi a stabilire un ruolo avventizio di un personale che non sappiamo nè quanto sia, nè chi sia, nè che funzioni in realtà eserciti. Non sappiamo nulla, amici del

V LEGISLATURA

CCLXVIII SEDUTA

18 APRILE 1968

Consiglio, perchè i dati che dalla Giunta ci sono pervenuti, sono così generici che non possono essere ritenuti validi. Voi stabilite un ruolo avventizio, cioè, in concreto, voi dite: 250, 260, 270, 280 persone (quelle che sono, perchè ignoriamo anche il numero, praticamente) vengono passate a ruolo avventizio e poi, attraverso concorsi interni, in deroga alla legge del luglio del 1963, non devono neppure partecipare ad un concorso pubblico. Amici miei, finchè tutti ignoravamo la situazione questo poteva avvenire...

ARRU (D.C.). E' la stessa cosa.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Non è la stessa cosa, egregio collega Arru. Non è la presa d'atto di una situazione di fatto, ma voi addirittura questi li inquadraste, seppure come avventizi, nei ruoli dell'Amministrazione regionale. Li chiamate avventizi, ma già prevedete anche un concorso interno per il passaggio a ruolo.

ARRU (D.C.). Successivamente al concorso saranno inquadrati nei ruoli.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma intanto lei, egregio collega Arru, ha giustamente dichiarato: noi con questa legge stabiliamo un rapporto pubblico di impiego che a tutt'oggi non esiste. Comunque se non la pensate come me non succede niente, non è che io voglia obbligarvi a pensarla come me.

PISANO (D.C.). E' previsto anche nell'ultima legge votata dal Parlamento.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Egregio collega Pisano, io adesso non ho nè la legge del Parlamento, nè so chi sia il personale di cui parlo: io so, perchè abbiamo approfondito in questi giorni la discussione, che cosa è avvenuto alla Regione, e cioè che oltre 200 persone (250, 260, il numero preciso non si sa) praticamente prestano servizio alla Regione, sono pagate dalla Regione, in forma, a mio parere, il gittima chechène ne pensi il nostro egregio Presidente della Giunta. In ogni caso se non

in violazione, certo con una interpretazione arbitraria delle leggi.

Ora, ripeto, finchè si trattava di prendere atto di una situazione di fatto io ero d'accordo. Si trattava di evitare il licenziamento di poche o molte persone che prestano servizio alla Regione. Io però guardavo anche l'anzianità di servizio, perchè fissando la data del 30 settembre significa che possono beneficiare della legge anche coloro che sono in servizio da pochi mesi alla Regione. Ed allora perchè questa gente deve avere diritti speciali in confronto agli altri che aspirano a questi posti?

ARRU (D.C.). Lo avrebbero avuto comunque.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). No, onorevole Arru, perchè io dicevo «fino a nuove disposizioni in materia». Cioè il Consiglio regionale rimaneva arbitro di decidere dopo aver fatto gli accertamenti. E poteva decidere, per esempio, che chi aveva una certa anzianità facesse i concorsi interni e chi non aveva questa anzianità fosse chiamato a fare i concorsi pubblici. In concreto bisognava conciliare le esigenze di questi lavoratori (entrati non per colpa loro attraverso sotterfugi di legge alla Regione), e difendere i loro interessi senza però ignorare il Consiglio regionale.

Egregi colleghi, 250 persone sono entrate alla Regione ed oggi voi le volete fare diventare avventizi e poi di ruolo contro la volontà del Consiglio sanzionata nella legge del luglio 1963 che parlava sempre di concorsi pubblici. Non si tratta di 30 persone, ma di ben 250 cioè di tante che potrebbero coprire totalmente i posti vacanti oggi nell'Amministrazione regionale. Ecco perchè ieri vi dicevo: non capisco perchè votiate contro l'inchiesta che proponiamo; essa è necessaria. Potevate votare contro la premessa, se non vi andava, ma lasciare la parte che riguardava l'inchiesta. Un'indagine il Consiglio regionale dovrebbe farla per sapere quanti sono, chi sono, come lavorano, cosa fanno e così via questi impiegati.

Noi oggi dovremmo approvare un ruolo av-

V LEGISLATURA

CCLXVIII SEDUTA

18 APRILE 1968

ventizio e poi concorsi interni a scatola chiusa senza sapere niente, quanti laureati ci sono, quanti diplomati, che funzioni esercitano, che funzioni potrebbero esercitare, eccetera. E' un caos. Finora del caos è però responsabile la Giunta regionale, mentre voi volete che di esso diventi responsabile il Consiglio regionale. Ed è contro questo che io mi sono battuto e mi batto, non certo contro i lavoratori, ai quali io stesso, proponendo il testo che dicevo, assicuravo oggi la occupazione salvo a vedere poi le situazioni particolari, evidentemente, per non commettere delle illegalità. Di questo ci dovremmo infatti preoccupare come assemblea legislativa.

ARRU (D.C.). Questi casi andranno verificati al momento del concorso.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Egregio collega Arru, lei al momento del concorso non verifica un bel niente, mi permetta. Io la ritengo una persona in buona fede, anche se di destra. Non inganniamoci tra di noi. Voi con la vostra maggioranza potete fare quello che volete. Io ho condotto una battaglia di principio e credo di averla combattuta lealmente e con coerenza, come è sempre mio costume; voi avete la maggioranza e potete fare quello che volete, però io vi metto in guardia ancora una volta, di non trascinare il Consiglio regionale a ratificare delle illegalità. Ecco il punto che voi non volete intendere. Una volta che voi coinvolgete anche l'assemblea legislativa nella ratifica delle illegalità che sono avvenute, a chi ci rivolgiamo? A chi ci appelliamo contro le illegalità, per difendere la Regione dalle illegalità commesse eventualmente dalla Giunta? Non si può (e qui mi rifaccio a quello che diceva l'altro giorno il collega Ghirra) per affermare dei diritti conculcare i diritti di altri. In tal caso non di diritto si tratta, ma di abuso, di ingiustizia.

Ecco perchè non posso accettare questo testo di legge. Non posso accettarlo, ripeto, anche dopo l'approvazione dell'ordine del giorno di ieri. Il Presidente della Giunta ha detto: se fosse questa la interpretazione io non

l'accetterei. Ma il testo è abbastanza semplice: non dare corso ad alcuna assunzione di personale attraverso il provvedimento legislativo in discussione. Non ci vuole molto a capirlo. Significa cioè che neppure attraverso questo disegno di legge si può dare luogo ad un rapporto pubblico di impiego prima che venga presentato ed approvato il trattamento economico del personale. (*Interruzioni*).

Non è vero. Lei stesso lo ha detto; non si rimangi le parole che ha detto...

ARRU (D.C.). A titolo precario.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). E' una assunzione sia pure provvisoria, che poi d'altra parte diverrà automaticamente definitiva con il concorso interno. Voi infatti neppure concorso pubblico ammettete, per nessuno, eppure vi sono molte persone da pochi mesi alla Regione contro il diritto degli altri.

Amici miei, io sono per il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori e questo è il giudizio che ci dovrebbe guidare.

Questa legge non dovrebbe lasciarla passare neppure il Governo; state attenti, la maggior parte delle persone di cui ci occupiamo è assunta come salariata, mentre ci sono addirittura, mi hanno detto, tra di loro dei laureati che assolvono a funzioni diverse da quelle previste dalla legge. Tutto ciò grida vendetta, è una illegalità aperta. Voi oggi volete attribuire i gradi corrispondenti, non ai provvedimenti di assunzione, ma alle funzioni invece esplicate da queste persone.

Aggiungo di più. Nei contratti a termine (quali sono le convenzioni) sono attribuiti incarichi specifici, che non rientrano nei ruoli organici e nelle funzioni che ha invece il personale della Regione che è in organico. Quindi voi state facendo, secondo me, delle cose illegali ed assurde, contro, ripeto, per di più un voto già espresso dal Consiglio regionale proprio ieri. Cioè voi non volete prendere atto di una situazione di fatto e dare tempo alla Giunta ed al Consiglio di porre rimedio nella maniera più acconcia possibile, che turbi meno i diritti di tanta gente che aspira a quei

V LEGISLATURA

CCLXVIII SEDUTA

18 APRILE 1968

posti (giustamente e legittimamente aspira a quei posti). Voi volete in pratica ratificare quello che è avvenuto, assolvere le Giunte regionali da quello che hanno fatto, prendere atto di una situazione, prolungarla oggi provvisoriamente nel tempo e poi addirittura, attraverso dei concorsi interni, che sappiamo che cosa sono, addirittura passarli a ruolo. Questo modo di procedere è contrario ai miei principi. Rimane perciò valido tutto quello che io ho detto nei miei precedenti interventi ed è per questo motivo che io non posso votare lo articolo 1, neppure nel testo proposto dalla Giunta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Usai. Ne ha facoltà.

USAI (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, coerenti con la posizione sostenuta dal nostro Gruppo in sede di prima Commissione e nel corso della discussione generale, confermiamo che voteremo a favore di tutti quegli emendamenti che ripropongono i testi da noi presentati ed approvati in Commissione.

Chiediamo però (siccome questi emendamenti che sono stati presentati nel corso della discussione sul testo di legge 122 annullano alcuni principi fondamentali per quanto riguarda i casi anomali del personale dipendente) un impegno alla maggioranza inteso a garantire la discussione senza soluzione di continuità nella presente sessione delle altre proposte di legge presentate dal nostro Gruppo. Chiediamo che le parti che vengono soppresse vengano appunto riconsiderate nel prosieguo della discussione delle proposte di legge.

Per quanto riguarda la denuncia del modo in cui le Giunte regionali hanno proceduto alla assunzione del personale, il nostro Gruppo vi preannuncia che presenterà una proposta di legge per una inchiesta su questo problema.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Ghirra. Ne ha facoltà.

GHIRRA (Ind.-P.S.d'A.). Signor Presidente, in relazione all'emendamento sostitutivo

totale vorrei richiamare qualche considerazione che ho avuto modo di esporre in sede di discussione generale. Mi parrebbe che un punto accomuni tutto il Consiglio: quello di evitare il licenziamento (o quanto meno la estromissione da un tipo di rapporto attualmente esistente) di coloro che già hanno instaurato, in un modo o nell'altro, un rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale. Su questo c'è totale unanimità del Consiglio. Il problema sorge quando, partendo da questa considerazione, si vogliono trovare i modi di dare una certa sistemazione a questo mantenimento in servizio. A mio parere devono soccorrere dei principi generali dell'ordinamento dello Stato, costituzionali. L'articolo 97 della Costituzione, se non sbaglio, afferma che ai pubblici uffici si accede mediante concorso. E' un principio costituzionale della Repubblica italiana. Perché questo principio? Per una duplice ragione: da una parte perchè la pubblica amministrazione deve assolvere alla funzione di garantire il buon andamento e l'efficienza della amministrazione; dall'altra parte alla funzione della imparzialità. Quindi il concorso è garanzia che siano tutelati i principi del buon andamento dell'Amministrazione nell'interesse della collettività. L'Amministrazione diventa datore di lavoro ed instaura rapporti con il proprio personale dipendente in quanto ha da assolvere ad una funzione pubblica nei confronti dei cittadini. E' però anche una garanzia per le situazioni soggettive di carattere personale (così detti interessi legittimi) che spettano ad ogni cittadino in quanto possieda i requisiti richiesti per poter concorrere a quei determinati posti. Come si può quindi conciliare il mantenimento in servizio di coloro che oggi, in un modo o nell'altro, hanno un rapporto con l'Amministrazione regionale, con questi altri principi, mantenendoli soltanto in servizio, senza dar loro un certo inquadramento? In questo documento si dice: avventizi e salariati temporanei. Cioè si parla di un rapporto di lavoro a titolo precario. Dice Arru: questo provvedimento sarà seguito immediatamente da un certo tipo di concorso interno per cui, in effetti, quei principi generali sono totalmente

piegati all'esigenza di sistemare questo personale a ruolo. Questa, in effetti, è la sostanza del problema e tutti gli altri principii vengono totalmente negati. Altra cosa era dire: manteniamo tutti in servizio; l'Amministrazione entro un dato termine presenterà tutti i provvedimenti che diano l'assetto e questi concorrano, anche riservando ad essi una larga quota. Io faccio un ragionamento in astratto perchè non conosco gli interessati e dico: l'Amministrazione ha esigenze di avere il personale migliore possibile. Questo lo si ottiene (che poi lo si ottenga in effetti è un altro problema), in teoria questo lo si ottiene attraverso la capacità che uno dimostra attraverso il concorso, ma in quanto il concorso sia aperto a tutti coloro che abbiano determinati requisiti. Qui il concorso non viene aperto a tutti, e se costoro non possedessero le qualità richieste, non darebbero all'Amministrazione garanzie sufficienti che essi saranno i funzionari migliori...

ARRU (D.C.). Si farà una cernita.

GHIRRA (Ind.-P.S.d'A.). Ma tu questa cernita caro Arru non la puoi fare, perchè a concorrere sono soltanto questi e non anche altri. Quindi la cernita è ristretta ed ecco perchè io ho qualche perplessità che manifesto con estrema chiarezza.

Io dichiaro che su questo emendamento mi astengo. Ho voluto ribadire ancora questi principii, perchè in realtà, a mio parere, quel che si intende è una cosa sola: siete inadempienti su tanti impegni presi in Consiglio.

Ho ricordato l'ordine del giorno del 1963 per altro che chiama in causa responsabilità non solo dell'esecutivo, ma anche del Consiglio (come ho avuto occasione di dire ieri). Attraverso questi ordini del giorno, che spesso vengono votati in occasione di approvazione di provvedimenti di legge, non si fa altro che sfuggire a realtà concrete creandosi l'alibi. Noi, anche come assemblea, evidentemente non assolviamo ad un ruolo e ad una funzione quale quella che ci si addice.

Perciò, ripeto, io che sono d'accordo, come ho già avuto modo di dichiarare, al mantenimento in servizio di coloro che in un modo o nell'altro prestano attività alle dipendenze della Amministrazione regionale, mi astengo perchè ritengo che il modo con il quale si vuole dare soluzione al problema contraddice fortemente principii generali della pubblica amministrazione posti non soltanto a tutela dei lavoratori che possono coprire quei posti, ma anche a tutela del buon andamento della imparzialità, dell'efficienza del servizio. Buon andamento, efficienza, imparzialità che, a mio parere, possono essere meglio garantiti quando a concorrere a quei determinati posti siano coloro che hanno i requisiti necessari.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta sull'emendamento.

DEL RIO (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta, richiamate le dichiarazioni rese ieri sulla legittimità dei provvedimenti di assunzione del personale, sulla utilizzazione dello stesso, ribadito l'impegno a volere continuare senza soluzione di continuità la discussione sugli altri provvedimenti che sono all'ordine del giorno del Consiglio regionale, dichiara di essere favorevole all'emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

NIOI, *Segretario*:

Art. 2

Il personale dell'Amministrazione regionale già inquadrato nei ruoli organici alla data di entrata in vigore della presente legge, se in possesso del titolo di studio prescritto, può chiedere di essere ammesso al corso di qualificazione relativo alla carriera immediatamente superiore.

Gli impiegati che in detto corso conseguono l'idoneità sono collocati anche in soprannumero nella carriera immediatamente superiore a quella di provenienza, nel ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto.

Per il personale che transita in carriera superiore, il servizio regionale di ruolo nonchè quello prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo è riconosciuto utile nella misura di 2 terzi e per un periodo complessivamente non superiore agli 8 anni.

PRESIDENTE. All'articolo 2 è stato presentato un emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau. Se ne dia lettura.

NIOL, Segretario:

«Art. 2 (sostitutivo totale) "Il personale nominato 'impiegato avventizio' o 'salaricato temporaneo' a norma dell'articolo precedente verrà inquadrato, mediante concorsi interni di idoneità, nei ruoli organici del personale regionale con la qualifica iniziale della carriera corrispondente alla categoria di impiego avventizio, tenuto anche conto dello specifico titolo di studio da ciascuno posseduto, ovvero nella pianta organica dei salariati permanenti, nella categoria e con la qualifica corrispondenti alla sperimentata capacità professionale di ciascuno.

I concorrenti dichiarati idonei saranno nominati in prova e compiuto favorevolmente il periodo di prova stessa conseguiranno la nomina in ruolo. Essi occuperanno, secondo l'ordine di graduatoria, i posti liberi in organico.

Qualora i posti degli organici non fossero sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero, da riassorbire in occasione delle normali vacanze"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru per illustrare questo emendamento.

ARRU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo che questo articolo serva a fugare eventuali perplessità che gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto avessero lasciato nell'assemblea. Qui si è parlato di illegittimità delle assunzioni, ma queste sono venute per soddisfare determinate esigenze nascenti dalla legge approvata dal Consiglio regionale. E' prassi inveterata (anche nella Amministrazione dello Stato) che qualora si debba provvedere a compiti urgenti nell'attesa di espletare concorsi si faccia ricorso all'assunzione di personale che viene chiamato avventizio, instaurando tra l'Amministrazione dello Stato, tra l'Amministrazione pubblica e il personale chiamato un rapporto di intesa a titolo precario che può essere in qualunque momento risolto, rescisso dall'Amministrazione.

Questo personale è stato chiamato a prestare la sua opera alla Regione per far fronte alle esigenze nascenti da leggi approvate dal Consiglio regionale. Per poter attuare queste leggi si aveva infatti bisogno dell'impiego di un determinato numero di persone.

Questo personale viene trattenuto ora in servizio a titolo puramente precario. Cioè non è che questo personale con l'articolo 1 venga sistemato definitivamente in ruolo nella Regione, ma rimane a titolo precario. Esso, per poter essere inquadrato, dovrà partecipare ad un concorso. Anche qui è sorta la questione che non è un concorso pubblico, ma è un concorso interno. Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che ai concorsi interni si ricorre nell'Amministrazione dello Stato in tutte le pubbliche amministrazioni proprio quando si tratta di sistemare personale avventizio che, avendo già prestato la sua opera e dimostrato una certa capacità, viene avvantaggiato. Non è una cosa assurda, e non contraddice alla prassi che si è instaurata in tutta Italia.

Onorevole Ghirra, non è una invenzione della Regione autonoma della Sardegna. Il pubblico concorso dà garanzie maggiori e la norma costituzionale infatti prevede il pubblico concorso, ma si può far ricorso anche ai con-

corsi interni. D'altronde, quando questo personale partecipa al concorso interno e supera il concorso (e per partecipare al concorso che viene bandito deve avere tutti i requisiti prescritti: titolo di studio, età e via dicendo) viene inquadrato nei ruoli e il rapporto giuridico precario diventa rapporto giuridico permanente. Si costituisce, cioè, nelle forme di legge, un rapporto giuridico di pubblico impiego tra l'Amministrazione regionale e quel dipendente. Se il dipendente non supera il concorso se ne va via, lascia il posto. Dal momento che l'orientamento generale del Consiglio era quello di sistemare il personale non illegittimamente assunto, ma chiamato per far fronte a determinate esigenze dell'Amministrazione regionale verificatesi in base a leggi approvate da questo Consiglio, è giusto che lo si faccia. E lo si faccia nel modo migliore, cioè trattendolo momentaneamente in servizio a titolo precario e facendolo partecipare a concorsi interni, così come si verifica nell'Amministrazione dello Stato e in altre amministrazioni pubbliche. E, ripeto, se i concorsi saranno superati, questo personale sarà sistemato, diversamente se ne dovrà andare a casa. Tutta qui la situazione. E la selezione, onorevole Ghirra, avviene in base a quel concorso. Certo che questa selezione è limitata, come diceva lei, a quel personale in servizio, ma questa è la limitazione del concorso interno. E' evidente però che se il candidato dimostra di avere le capacità, le qualità e la competenza per ricoprire quel posto, naturalmente sarà sistemato altrimenti se ne andrà. Cioè la selezione è più limitata, ma comunque l'Amministrazione ha la garanzia di sistemare personale che già da lungo tempo ha svolto un certo lavoro e ha dato prova delle proprie capacità.

PRESIDENTE. E' pervenuto un altro emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario:

«Art. 2 bis (aggiuntivo) "I concorsi interni di idoneità previsti dal precedente articolo per l'inquadramento del personale no-

minato impiegato avventizio o salariato temporaneo sono indetti, una volta tanto, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sul trattamento economico degli impiegati e dei salariati regionali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Le prove in cui si articolano i concorsi interni di idoneità, la costituzione e la composizione delle relative commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie ed ogni specificazione necessaria per il regolare procedimento dei concorsi stessi sono disciplinati dai decreti che indicano i concorsi medesimi, tenuti presenti i principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Arru per illustrare questo emendamento.

ARRU (D.C.). Signor Presidente, questa non è altro che la disciplina di questi concorsi. Ribadisce che i concorsi dovranno effettuarsi successivamente all'approvazione della legge sul trattamento economico con le procedure normali previste da tutti i bandi di concorso pubblico e che saranno di volta in volta banditi dal Presidente della Giunta regionale. E' un articolo puramente ordinatorio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ghirra. Ne ha facoltà.

GHIRRA (Ind.-P.S.d'A.). Per chiudere questa che è apparsa una polemica. Il collega Arru non ha portato un argomento che avrebbe potuto portare e che porto io. La considerazione che si può fare è soltanto questa: in effetti fino ad oggi abbiamo assunto come abbiamo voluto (ed era il discorso di Arru), d'ora in avanti quanto meno facciamo un concorso interno. Ecco, questo era l'argomento che poteva avere una sua validità. Al che io rispondo che non ho assunto, evidentemente non pos-

so nemmeno accettare questa determinata sistemazione, perchè è ipotizzato un certo tipo di assunzione totalmente diversa. Tuttavia non sono decisamente contro e ho detto che mi astengo. Ecco, questo per chiudere, perchè ogni ragionamento che si può fare su tutti gli altri emendamenti circola sempre attorno a questo filo conduttore che è quello, in effetti, che ci divide.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Se il collega Arru non avesse provocato con le sue argomentazioni e con i paralleli con le Amministrazioni dello Stato, io non avrei chiesto di parlare.

Egregio collega Arru e egregi colleghi tutti, quando si dice: «personale che presta servizio per l'attuazione di determinate leggi», siccome queste leggi non sono permanenti, evidentemente, ma hanno un fine, una scadenza, finiti gli stanziamenti non dovrebbero avere più motivo di essere attuate. Quando si afferma questo, si afferma il carattere temporaneo del rapporto. Ora lo Stato, quando assume in via provvisoria lo fa perchè quel personale non serve per attuare una legge, ma perchè di quel posto ricoperto in via provvisoria ne ha bisogno in via permanente e fa i concorsi per ricoprirlo in via permanente.

Qui la cosa è diversa, qui non è che ci siano i posti scoperti per cui si è assunto provvisoriamente in attesa di fare i concorsi, come poteva essere prima del 1963, anno in cui abbiamo fatto la legge. Abbiamo preso atto che in via provvisoria l'Amministrazione regionale, per necessità permanenti di istituto, aveva assunto 856 persone, mi pare, che si stabilì di passare a ruolo con certe modalità. Qui invece si afferma in legge che il rapporto di lavoro che si è stabilito (anche se fosse valido sotto il profilo legittimo, e vi ho già detto perchè non lo è per molti aspetti) ha un carattere che in partenza, e come fine, doveva essere temporaneo, cioè per l'attuazione temporanea di quelle leggi. Finita quella esigenza temporanea la Regione non aveva

più bisogno di quel personale. Tanto è vero questo che voi prevedete addirittura il soprannumero, cioè prevedete che questo personale possa essere assunto a ruolo anche se i posti in organico non esistono. E non esistono, evidentemente, perchè fino a questo momento i compiti di istituto dell'Amministrazione regionale erano ricoperti con quei posti in organico e non con altri.

Quando lei dice: in fin dei conti, facciamo quello che fa lo Stato (a parte il fatto che il Governo fa tante illegalità anche esso), dice una cosa inesatta.

Lei citando questi esempi mi può convincere al massimo che a Roma fanno delle illegalità come le fanno a Cagliari. Cioè gli stessi partiti che fanno illegalità a Roma (tanto è vero che ci sono otto Ministri sotto inchiesta) le fanno a Cagliari, perchè la stessa formula politica, lo stesso modo di pensare, di agire, gli stessi principi etici vengono applicati a Roma come a Cagliari. Quindi affermo addirittura che l'esempio che lei mi porta non calza, perchè, ripeto, questo personale quando ha stabilito un rapporto di carattere privato con la Regione, sapeva molto bene che era assunto in via provvisoria per attuare quelle determinate leggi e finchè c'era da attuare quelle determinate leggi. Gli esempi che lei cita non calzano affatto. Si possono citare quando si dispone di una maggioranza pronta a fare, a ratificare tutte le illegalità che le varie Giunte hanno fatto. Si capisce dunque che gli argomenti possono essere anche non validi, tanto le mani, i voti sono quelli che sono.

Siccome io non voglio ratificare illegalità e siccome non voglio essere neppure preso in giro con argomentazioni fasulle, dichiaro di votare anche contro questo articolo.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), Presidente della Giunta. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

NIOI, Segretario:

Art. 3

A far data dal 31 gennaio 1968 i titoli di spesa relativi al pagamento del personale assunto a tempo determinato, in base alle leggi vigenti, per essere ammessi a pagamento debbono essere corredati da una dichiarazione del capo dell'ufficio competente dalla quale risulti che il personale medesimo è realmente addetto al servizio per il quale è stato temporaneamente assunto.

Le assunzioni del personale a tempo determinato per scopi diversi da quelli previsti nel decreto di assunzione o comunque nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono nulle.

Gli Assessori e i capi degli Uffici che adibiscono il personale a servizi normali d'istituto e comunque a scopi diversi da quelli contemplati nel decreto di assunzione o nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario:

«Art. 3 (sostitutivo totale): "Sono vietate nuove assunzioni di personale non di ruolo a qualunque titolo, e sotto qualsiasi forma e su qualsiasi capitolo di bilancio, ancorchè consentite da leggi particolari, ad eccezione di quelle relative al personale stagionale operante necessario per l'attuazione dei programmi di lotta del Centro regionale antimalarico e antitinfidi e del servizio regionale antincendio nonchè di quelle previste dall'art. 5 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

A far data dall'entrata in vigore della presente legge i titoli di spesa relativi al paga-

mento del personale assunto a tempo determinato, per essere messi a pagamento, debbono essere corredati da una dichiarazione del capo dell'ufficio competente dalla quale risulti che il personale medesimo è addetto al servizio per il quale è stato temporaneamente assunto.

Le assunzioni del personale a tempo determinato di cui al primo comma, utilizzato per scopi diversi da quelli previsti nel decreto di assunzione o comunque nel provvedimento di conferimento dell'incarico, sono nulle.

Il Presidente della Giunta, gli Assessori e i Capi degli uffici che adibiscono il personale a servizi normali di istituto e comunque a scopi diversi da quelli contemplati nel decreto di assunzione o nel provvedimento di conferimento dell'incarico, sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru per illustrare questo emendamento.

ARRU (D.C.). Signor Presidente, sull'argomento contenuto in questo articolo mi sono particolarmente intrattenuto in sede di discussione generale. Si è detto che tutte le leggi presentate al Consiglio che riguardavano assunzione di personale avevano più o meno la formula del divieto di nuove assunzioni. Posso dare atto di questo, però è necessario che gli onorevoli colleghi prendano atto a loro volta che mai un articolo di questo tenore era stato presentato e inserito in una nostra legge. Ho sostenuto quindi che se c'era un aspetto, tra gli altri, particolarmente positivo del disegno di legge era proprio questo dell'articolo 3 che adesso stiamo discutendo. Evidentemente questo impegna la responsabilità del Consiglio a far sì che esso sia osservato dall'esecutivo regionale. Ma oltre alla responsabilità del Consiglio richiama l'attenzione (per la discussione che se ne farà in questo momento) anche degli organi di controllo che, di fronte a un articolo del genere, non dovranno più registrare alcuna assunzione se non risponde ai requisiti voluti dalla legge.

V LEGISLATURA

CCLXVIII SEDUTA

18 APRILE 1968

Questo è l'aspetto emergente di questo disegno di legge, è l'aspetto che tutti (maggioranza e opposizione) vediamo, che deve trovare tutto il Consiglio regionale consenziente. Se eventuali discrezionalità ci sono state (non diciamo illegittimità), ora anche esse vengono a cessare. Io ritengo che questa sia la garanzia fondamentale perchè la legge venga approvata. La legge che stiamo discutendo, onorevoli colleghi, non ce lo nascondiamo, è provvida, giusta e non ha nulla di illegittimo, di straordinario. Tende a sistemare un certo numero di persone nelle forme di legge e in più vi è un articolo che pone chiaramente un limite all'esecutivo regionale per eventuali nuove assunzioni di personale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, io voterò a favore di questo articolo, non già perchè mi faccia illusioni che con questo tipo di Giunte o con altre analoghe bastino articoli di legge a impedire illegalità (ci vorrebbe lo ergastolo per impedire le illegalità, ma l'ergastolo si dà soltanto a chi commette omicidi). Non è quindi che io votando questo articolo abbia maggiori garanzie del passato, perchè anche nel '63 ci eravamo illusi di avere queste garanzie: concorso pubblico, e così via.

Basterebbe rileggere il discorso mirabile che fece allora l'ex collega e futuro senatore Efisio Corrias per dire: vedete, sanzioniamo il passato, il futuro è candido come il bianco fiore. Soltanto che dopo pochi mesi assumeva di straforo attraverso un Centro antimalarico di cui aveva lui il controllo. Quindi non è che io mi fidi molto delle leggi, ripeto, perchè con il regime esistente in Italia ci vorrebbe ben altro per far rispettare le leggi. Io ringrazio i colleghi che hanno presentato l'emendamento, che poi è un ampliamento dell'articolo del disegno di legge della Giunta, ampliato, migliorato e perfezionato (ci mancano solo le manette, il resto c'è). Vi ringrazio di questo emendamento perchè è la cartina tornasole di tutto ciò che io ho affermato nel corso di que-

sta discussione. Cioè è la conferma che tutto ciò che è avvenuto è illegittimo, tant'è che voi stessi vi preoccupate che certe cose non si verifichino più in futuro. Vi ringrazio di questo dono amichevole che mi fate, ripeto non tanto per la sostanza dell'articolo che ritengo potrà essere facilmente superato, se non da questo Presidente, da uno più spregiudicato di lui, quanto perchè, grazie a questo articolo, voi mi date ragione, almeno sul piano politico e morale (se non sul piano strettamente giuridico). La legge l'approverete e sul piano formale mi date perciò torto, sul piano sostanziale invece mi date ragione. Io vi ringrazio, onorevoli colleghi della maggioranza, di questo dono post pasquale che mi fate.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Marciano. Ne ha facoltà.

MARCIANO (M.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro di approvare lo emendamento in discussione ed esprimo le mie riserve circa il rispetto delle leggi in materia di personale. Come già abbiamo visto nella discussione generale sono state violate norme precise, come quella del '63, che appunto impediva l'assunzione di personale fino a dopo l'espletamento di concorsi e alla fissazione delle norme economiche. Ma c'è di più. Ieri stesso, come è stato fatto osservare poc'anzi da qualche collega, abbiamo approvato un ordine del giorno, almeno nella prima parte, in cui si dice che con questo provvedimento di legge non sarebbe stato assunto altro personale. Ma quello che è veramente impressionante è vedere la conversione tra un settore e l'altro di quest'assemblea; si sta determinando un fatto politico ancora una volta di collusione clerico-marxista. Stiamo parlando di una legge e non bisognerebbe scivolare nella politica, ma che gli stessi comunisti, dopo aver proposto un ordine del giorno, finiscano col rinnegarlo, è grave. Insomma, è un modo di fare che tradisce completamente la morale dell'assemblea. Noi non possiamo assolutamente adeguarci a questo modo d'agire e non possiamo assolutamente approvare questa linea. Si era proposto

un testo della Giunta e adesso si sta discutendo sul vostro testo e si sta varando questo testo in base agli emendamenti preparati ieri dai colleghi della maggioranza. Quindi la maggioranza sta facendo da battistrada al vostro testo. Di questo potete essere orgogliosi, però noi non possiamo fare da spettatori inutili e tranquilli a questo scempio che avviene e non possiamo assolutamente permettere che voi stessi violiate gli ordini del giorno che avete approvato. Questo è demagogico.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

NIOI, *Segretario*:

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 4

All'art. 4 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:

«La promozione alla qualifica di commesso ed alle altre ad essa equiparate è conferita mediante scrutinio per merito comparativo agli impiegati dello stesso ruolo, che abbiano compiuto complessivamente 9 anni di effettivo servizio nella carriera. Le promozioni a commesso capo ed a commesso capo superiore sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore rispettivamente cinque anni e tre anni di effettivo servizio. Le promozioni ad agente tecnico principale ed agente tecnico superiore sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo ai dipendenti dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella qualifica di agente tecnico capo rispettivamente

cinque ed otto anni di effettivo servizio».

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau, soppressivo totale. Se ne dia lettura.

NIOI, *Segretario*:

«Art. 4 - (soppressivo totale). L'articolo 4 è soppresso».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru per illustrare il suo emendamento.

ARRU (D.C.). Noi riteniamo opportuna questa soppressione anche perchè la materia trattata in questi articoli troverà certamente collocazione in un'altra legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Usai. Ne ha facoltà.

USAI (P.C.I.). Prendiamo atto delle dichiarazioni fatte prima dall'onorevole Del Rio e adesso dall'onorevole Arru di portare gli articoli che si sopprimono nelle successive leggi. Sulla proposta di soppressione degli articoli 4 e successivi ci asteniamo.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), *Presidente della Giunta*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene chiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

NIOI, *Segretario*:

Art. 5

Nella legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:

V LEGISLATURA

CCLXVIII SEDUTA

18 APRILE 1968

«articolo 4 *bis* - il personale del ruolo tecnico della carriera del personale ausiliario "adetto alla conduzione degli automezzi" al compimento del 50.º anno di età può essere trasferito a domanda nel ruolo amministrativo della carriera del personale ausiliario.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, il trasferimento di cui al comma precedente può essere disposto anche prima del compimento del cinquantesimo anno di età qualora il personale addetto alla conduzione degli automezzi venga dichiarato dagli organi competenti anche parzialmente non idoneo alla guida».

«articolo 4 *ter* - il personale trasferito dal ruolo tecnico a quello amministrativo della stessa carriera viene collocato nell'organico con la stessa anzianità e con la qualifica corrispondente a quella rivestita, anche in soprannumero.

Agli effetti dell'avanzamento in carriera, tale personale in soprannumero è preso in esame unitamente a quello in organico di pari anzianità».

PRESIDENTE. Anche a questo articolo è stato presentato un emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau soppressivo totale. Se ne dia lettura.

NIOI, *Segretario*:

«Art. 5 - L'articolo 5 è soppresso».

PRESIDENTE. Onorevole Arru, intende illustrarlo?

ARRU (D.C.). Non è necessario.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), *Presidente della Giunta*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

NIOI, *Segretario*:

Art. 6

L'abbreviazione di anzianità, effettivamente conseguita dai vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, è portata in detrazione della anzianità complessiva di servizio, nonché dei periodi minimi di permanenza nella qualifica inferiore, richiesti per l'accesso alle qualifiche superiori.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau soppressivo totale. Se ne dia lettura.

NIOI, *Segretario*:

«L'articolo 6 è soppresso».

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

NIOI, *Segretario*:

Art. 7

Il servizio regionale prestato precedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale di cui all'ultimo comma dell'art. 23 ed ai commi 2.º e 4.º dell'art. 24 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, già utile per intero ai fini del trattamento di quiescenza, è altresì utile ai fini della progressione in carriera.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in favore del personale di cui al 2.º comma dell'art. 2 della L.R. 3 luglio 1963 numero 10, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, secondo comma, del regolamento di attuazione della legge regionale 20 maggio 1960, numero 9.

Tuttavia, nei confronti del personale di cui all'art. 24 — 4.o comma — della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, non è in nessun caso valutabile il servizio eventualmente prestato presso gli Ispettorati Agrari della Sardegna prima dell'effettivo trasferimento alla Regione da parte dello Stato degli oneri per il funzionamento degli Ispettorati stessi.

PRESIDENTE. Anche a questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo totale Arru - Puddu Piero - Pettinau. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario:

«L'articolo 7 è soppresso».

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), Presidente della Giunta. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

NIOI, Segretario:

Art. 8

Il personale che alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, prestava comunque servizio da almeno un anno presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e che non sia stato inquadrato nei ruoli organici annessi alla legge stessa, è inquadrato nei ruoli medesimi, nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli effetti della determinazione della qualifica da conferire nelle carriere competenti al personale addetto, il servizio prestato dopo l'entrata in vigore della legge 3 luglio 1963, n. 10, è riconosciuto utile per intero.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'avanzamento alle qualifi-

che di Direttore di sezione, di primo segretario, primo archivista e di commesso, ed a quelle ad esse equiparate, è altresì utile per intero il servizio prestato dallo stesso personale presso gli uffici centrali dell'Amministrazione regionale prima dell'entrata in vigore della legge 3 luglio 1963, n. 10.

Non è in ogni caso valutabile, se non ai soli fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato dal personale di cui trattasi prima del conseguimento del titolo di studio richiesto per l'inquadramento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo totale Arru - Puddu Piero - Pettinau. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario:

«L'articolo 8 è soppresso».

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), Presidente della Giunta. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9

NIOI, Segretario:

Art. 9

La 1.a tabella della pianta organica approvata con L.R. 29 giugno 1963, n. 10, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

PRESIDENTE. Anche a questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo totale Arru - Puddu Piero - Pettinau. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario:

«L'articolo 9 è soppresso».

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

V LEGISLATURA

CCLXVIII SEDUTA

18 APRILE 1968

DEL RIO (D.C.), *Presidente della Giunta*.
La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

NIOI, *Segretario*:

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, valutato complessivamente in lire 119.500.000, di cui:

a) per il personale in servizio presso la Presidenza della Giunta e gli Assessorati alle finanze ed agli enti locali;

lire 18.500.000, per gli stipendi ed altri assegni fissi agli impiegati

lire 1.500.000, per paghe ed altri assegni fissi ai salariati

lire 800.000, per compensi per lavoro straordinario agli impiegati

lire 500.000, per compensi speciali

lire 1.100.000, per indennità e rimborsi di spese di trasporto per missioni in territorio nazionale;

b) per il personale in servizio presso gli Assessorati all'igiene e sanità ed al lavoro e pubblica istruzione e il Centro regionale antimalarico e antinsetti:

lire 32.500.000, per stipendi ed altri assegni fissi agli impiegati

lire 1.400.000, per compensi per lavoro straordinario agli impiegati

lire 800.000, per compensi speciali

lire 1.300.000, per indennità e rimborsi di spese di trasporto per missioni in territorio nazionale;

c) per il personale in servizio presso gli Assessorati ai lavori pubblici, all'agricoltura e foreste, all'industria e commercio, ai trasporti e turismo ed alla rinascita:

lire 28.200.000, per stipendi ed altri assegni fissi agli impiegati

lire 1.600.000, per compensi per lavoro stra-

ordinario agli impiegati

lire 800.000, per compensi speciali

lire 2.400.000, per indennità e rimborsi di spese di trasporto per missioni in territorio nazionale;

d) per tutto il personale dell'Amministrazione regionale:

lire 2.500.000, per quote a carico della Regione dei contributi al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza

lire 600.000, per spese per la concessione delle agevolazioni in materia di trasporto di persone e cose

lire 9.000.000, per imposta sui redditi di ricchezza mobile, complementare e addizionale sugli emolumenti del personale

lire 16.000.000, per contributi per il trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale.

Si farà fronte all'aumento, per gli importi rispettivamente indicati, degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno in corso:

— capitolo 10301, per lire 94.500.000

— capitolo 21202, per lire 9.000.000

— capitolo 21203, per lire 16.000.000

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 e successivi, valutato complessivamente in lire 425.000.000 annue, si farà fronte con una corrispondente quota del maggior gettito della imposta sui redditi di ricchezza mobile, derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau sostitutivo totale. Se ne dia lettura.

NIOI, *Segretario*:

«Art. 10 (sostitutivo totale) A copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in Lire 416.770.000, sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1968:

In diminuzione:

di L. 416.770.000 dello stanziamento del capitolo 17130 relativo a "fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative".

In aumento:

di L. 56.170.000 dello stanziamento del capitolo 11112 relativo a "stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza agli impiegati dell'Amministrazione regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale e gli Assessorati alle finanze e agli enti locali".

di L. 66.500.000 dello stanziamento del capitolo 11113 relativo a "paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza ai salariati dell'Amministrazione regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale e gli Assessorati alle finanze e agli enti locali".

di L. 2.500.000 dello stanziamento del capitolo 11116 relativo a "compensi per lavoro straordinario agli impiegati della Amministrazione regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale e gli Assessorati alle finanze e agli enti locali".

di L. 3.400.000 dello stanziamento del capitolo 11117 relativo a "compensi per lavoro straordi-

nario ai salariati dell'Amministrazione regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale e gli Assessorati alle finanze e agli enti locali".

di L. 4.000.000 dello stanziamento del capitolo 11118 relativo a "compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per i compensi per lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale e gli Assessorati alle finanze e agli enti locali".

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru per illustrare questo emendamento.

ARRU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di un emendamento finanziario, che non ha bisogno di illustrazione: è conseguente alla spesa inerente alla legge stessa.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. E' stato presentato un emendamento aggiuntivo Arru - Puddu Piero - Pettinau che dovrebbe costituire l'articolo 10 bis. Se ne dia lettura.

NIOI, *Segretario*:

«Dopo l'art. 10 aggiungere il seguente art. 10 bis: "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione"».

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 10 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura delle tabelle allegate.

(Segue lettura).

A queste tabelle è stato presentato un emendamento soppressivo totale Arru - Puddu Piero - Pettinau. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario:

«Le tabelle sono soppresse».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru per illustrare questo emendamento.

ARRU (D.C.). Chiediamo la soppressione delle tabelle, che saranno inserite in altro provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

SODDU (D.C.), Assessore all'industria e commercio. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato un emendamento Arru - Puddu e Pettinau, sostitutivo totale del titolo. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario: «Inquadramento di personale nei ruoli dell'Amministrazione regionale».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru per illustrare questo emendamento.

ARRU (D.C.). Abbiamo inteso dare questo titolo perchè la materia trattata dalla legge è quella concernente l'inquadramento del personale nei ruoli dell'Amministrazione regionale (a carattere provvisorio beninteso, che sarà reso definitivo in seguito).

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

SODDU (D.C.), Assessore all'industria e commercio. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: «Inquadramento di personale nei ruoli dell'Amministrazione regionale».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	62
maggioranza	32
favorevoli	36
contrari	26

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Are - Arru - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Angelino - Atzeni Licio - Biggio - Birardi - Cabras - Campus - Catte - Congia - Congiu - Contu Felice - Costa - Defraia - Del Rio - Dessanay - Dettori - Falchi Pierina - Farre - Floris - Frau - Gardu - Ghinami - Ghirra - Guaita - Isola - Lai - Lilliu - Macis Elodia - Manca - Marciano - Masia - Medde - Melis G. Battista - Melis Pietrino - Mocci - Monni - Nioi - Nuvoli - Occhioni - Pedroni - Peralda - Perantoni - Pettinau - Pisano - Puddu Mario - Puddu Piero - Puligheddu - Raggio - Ruiu - Sassu - Serra - Soddu - Spano - Torrente - Usai - Zaccagnini - Zucca).

Continuazione della discussione del disegno di legge: «Norme modificative ed integrative dello stato giuridico e dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'amministrazione regionale». (115)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Norme modificative ed integrative dello stato giuridico e dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale».

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 1

I salariati permanenti dell'Amministrazione regionale, annualmente, hanno diritto ad un mese di congedo ordinario retribuito.

Oltre il congedo ordinario, ai salariati possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari.

In materia di congedi, ai salariati permanenti si applicano le norme di cui agli articoli 36, commi 3 e 4, 37, commi 2, 3 e 4, 38, 39, 40 e 41, dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, Segretario:

Emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau:

«Art. 1 (sostitutivo totale) "Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, è così modificato:

"Lo stato giuridico dei salariati dell'Amministrazione regionale è regolato dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili e salvo quanto stabilito dalla presente legge"».

Emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau:

«Art. 1 bis (aggiuntivo) All'art. 4 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:

"Le promozioni a commesso superiore, e qualifiche equiparate, e ad agente tecnico superiore sono conferite, a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore rispettivamente tre e cinque anni di effettivo servizio.

La nomina a capo operaio è conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, su deliberazione del Consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 9, ai salariati appartenenti alla prima categoria da almeno tre anni, che abbiano riportato, nello stesso periodo, qualifiche di "ottimo".

Con le modalità di cui al comma precedente è conferita la qualifica di incaricato alla vigilanza dei lavori di pulizia degli uffici e degli stabili dell'Amministrazione regionale.

Il passaggio del salariato dell'Amministrazione regionale alla categoria 1 e 2 si effettua mediante pubblico concorso, a parità di merito, il salariato dell'Amministrazione regionale precede nella graduatoria i candidati esterni"».

Emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau:

«Art. 1 ter (aggiuntivo) "Le prove in cui si articolano i concorsi di cui all'articolo precedente, la costituzione e la composizione delle relative commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie ed ogni specificazione necessaria per l'espletamento dei concorsi stessi sono disciplinate con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima"».

Emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau:

«Art. 1 quater (aggiuntivo) Nella legge regionale 3 luglio 1963, n. 10 è inserito il seguente art. 5 bis: "Il personale del ruolo tecnico della carriera del personale ausiliario 'ad-

detto alla conduzione degli automezzi' al compimento del 50.o anno di età può essere trasferito a domanda nel ruolo amministrativo della carriera del personale ausiliario.

Su proposta del Consiglio di amministrazione, il trasferimento di cui al comma precedente può essere disposto anche prima del compimento del 50.o anno di età qualora il personale addetto alla conduzione degli automezzi venga dichiarato dagli organi competenti anche parzialmente non idoneo alla guida.

Il personale trasferito dal ruolo tecnico a quello amministrativo della stessa carriera viene collocato nell'organico con la stessa anzianità e con la qualifica corrispondente a quella rivestita, anche in soprannumero.

Agli effetti dell'avanzamento in carriera, tale personale in soprannumero è preso in esame unitamente a quello in organico di pari anzianità».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru per illustrare questi emendamenti.

ARRU (D.C.). Con il primo emendamento si intende equiparare, in quanto compatibile, lo stato giuridico dei salariati dell'Amministrazione regionale allo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato. E' certamente una norma che vorremmo definire molto audace, di avanguardia, in quanto è forse una delle prime norme di un ente pubblico con la quale i salariati vengono equiparati (in quanto compatibile questa equiparazione) agli impiegati civili dello Stato. E' una norma di grande valore sociale e che noi portiamo avanti con fermezza in quanto riteniamo che anche i salariati debbano avere gli stessi diritti che, in linea di massima, sono accordati agli impiegati civili dello Stato.

L'articolo 1 bis prevede l'avanzamento in carriera del personale ausiliario ed è istituita la qualifica di commesso superiore. Con questo articolo si intende dare una agevolazione economica a questo personale, e poichè il trattamento economico è strettamente connesso all'avanzamento in carriera è stato necessario

ricorrere all'istituzione delle qualifiche di commesso superiore.

L'articolo 1 ter stabilisce le modalità in cui si articolano i concorsi previsti dall'articolo precedente. Mentre le promozioni a commesso superiore e qualifiche equiparate vengono conferite a scelta su designazione del Consiglio di amministrazione agli impiegati che abbiano rispettivamente nella qualifica inferiore 3 o 5 anni di effettivo servizio, invece la nomina a capo operaio è conferita a scrutinio per merito comparativo. Il passaggio del salariato all'Amministrazione regionale si ottiene mediante pubblico concorso.

L'articolo successivo 1 ter stabilisce le modalità con cui questi concorsi dovranno svolgersi.

L'articolo 1 quater è un articolo di grande utilità in quanto prevede il passaggio dal ruolo tecnico al ruolo amministrativo della carriera del personale ausiliario (di quel personale addetto alla conduzione degli automezzi) che abbia compiuto il 50.o anno di età, per ragioni di evidente sicurezza nel trasporto delle persone col mezzo che è loro affidato. Qualora però anche prima del compimento del 50.o anno di età questi abbiano subito delle riduzioni nelle capacità professionali si prevede ugualmente il loro passaggio al ruolo amministrativo. Sono articoli che riguardano le carriere inferiori e sono a tutto vantaggio del personale per cui ne raccomandiamo al Consiglio l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Usai. Ne ha facoltà.

USAI (P.C.I.). Per dichiarazione di voto. Siccome gli emendamenti presentati corrispondono al testo approvato dalla prima Commissione e alle proposte di legge presentate dal nostro Gruppo, voteremo a favore degli emendamenti illustrati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ho già dichiarato il

V LEGISLATURA

CCLXVIII SEDUTA

19 APRILE 1968

mio consenso, in sede di discussione generale, alla questione dei salariati.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), *Presidente della Giunta*.
La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 1 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 1 ter. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 1 quater. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DEFRAIA, *Segretario*:

Art. 2

I salariati permanenti possono essere collocati in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia, in applicazione delle disposizioni contenute agli articoli 66, 67, 68, 69, e 70 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il D.P.R. 10 gennaio 1957, numero 3.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau soppressivo totale. Se ne dia lettura.

NIOI, *Segretario*:

«Sopprimere l'articolo».

PRESIDENTE. L'onorevole Arru ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ARRU (D.C.). Questo articolo può essere soppresso in quanto ciò che dice è comprensivo degli articoli votati in precedenza.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), *Presidente della Giunta*.
La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DEFRAIA, *Segretario*:

Art. 3

Scaduti i termini dell'aspettativa, il salariato permanente che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è proposto per la dispensa qualora non sia possibile adibirlo, su domanda, a mansioni diverse.

Si applicano le norme di cui al 2.o comma dell'articolo 34 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Fino alla data del provvedimento di dispensa si considera eccezionalmente prorogata la aspettativa per infermità.

Il procedimento inteso ad adibire a mansioni precedenti, può avere inizio fin dal momento del collocamento in aspettativa del salariato, ove il medesimo sia stato colpito da infermità invalidante all'esercizio delle proprie mansioni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Arru - Puddu Piero - Pettinau, soppressivo totale. Se ne dia lettura.

NIOI, *Segretario*:

«L'articolo 3 è soppresso».

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), *Presidente della Giunta*.
La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 4

Al personale operaio addetto alla pulizia degli uffici e degli stabili dell'Amministrazione regionale, di cui alla legge regionale 26 marzo 1965, n. 7, si applicano, in materia di stato giuridico e di trattamento economico, previdenziale ed assistenziale, le norme concernenti i salariati permanenti dell'Amministrazione regionale, salvi il limite d'età per il collocamento a riposo, che viene stabilito al compimento del sessantesimo anno d'età, e l'elevazione di tale limite sino al conseguimento del diritto alla liquidazione della pensione, ma in ogni caso non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno d'età.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario:

Emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau:

«Art. 4 (sostitutivo totale) "La L.R. 26 marzo 1965, n. 7 è abrogata.

Il personale operaio addetto alla pulizia degli uffici e degli stabili dell'Amministrazione regionale è inquadrato, con la stessa classifica e con la stessa anzianità, nell'apposita pianta organica dei salariati permanenti di cui alla tabella 2.a della presente legge ed è classificato come segue:

- operaio di 3.a categoria, se addetto alla vigilanza dei lavori;
- operaio di 4.a categoria se addetto ai lavori generici.

Al personale medesimo si applicano, in materia di trattamento economico e giuridico, le norme previste per i salariati permanenti del-

l'Amministrazione regionale, salvo il limite di età per il collocamento a riposo che rimane stabilito al compimento del 55.o anno di età.

Detto limite è elevato fino al conseguimento del diritto alla pensione e comunque non oltre il compimento del 65.o anno di età.

Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di aver efficacia i particolari contratti di lavoro che hanno disciplinato il rapporto del personale addetto ai servizi di pulizia degli uffici periferici dell'Amministrazione regionale.

Il personale in servizio a tale data, su proposta motivata dell'Assessore regionale alle finanze, viene inquadrato nell'organico previsto dalla presente legge, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione degli operai dello Stato, prescindendo dai limiti di età e dal grado di istruzione».

Emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau:

«Art. 4 bis (aggiuntivo) Il personale inquadrato nel ruolo ed esaurimento, istituito dal terzo comma dell'articolo 26 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, di cui alla tabella prima allegata alla legge medesima, consegue la promozione alla qualifica superiore a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo.

Tali promozioni avranno decorrenza dalla data di maturazione del periodo di anzianità prescritto».

Emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau:

«Art. 4 ter (aggiuntivo) Le tabelle prima e seconda allegate alla L.R. 3 luglio 1963, n. 10, sono sostituite dalle tabelle prima e seconda allegate alla presente legge».

PRESIDENTE. L'onorevole Arru ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

ARRU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo articolo il personale addetto alla pulizia degli uffici e degli stabili dell'Amministrazione regionale, che trovava disciplina nella legge regionale 26 marzo 1965,

viene inquadrato nell'apposita pianta organica dei salariati permanenti. Viene abrogata anche la legge che ne disciplinava l'assunzione e la regolamentazione. Questi dipendenti vengono inquadrati come operai di terza categoria e di quarta categoria. Questo personale viene collocato a riposo al conseguimento del 55.º anno di età, ma questo limite può essere elevato fino al 65.º anno, per coloro che non abbiano ancora maturato il diritto al conseguimento della pensione. Si tratta di una norma anche questa che tende a dare al personale di pulizia una sistemazione giuridica ed economica di gran lunga più vantaggiosa di quella di cui fino a questo momento avevano goduto.

L'articolo 4 *bis* riguarda il personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento. Nei ruoli della Regione esiste un particolare ruolo ad esaurimento dove sono inquadrati 19 persone, le quali, provenienti da altre amministrazioni, dalla carriera direttiva di altre amministrazioni, trovavano uno sbarramento nell'avanzamento di carriera ai gradi superiori. Questo sbarramento viene ora eliminato e gli stessi possono conseguire i gradi superiori mediante scrutinio per merito comparativo. Si tratta di 19 unità. Non è prevista alcuna nuova assunzione in questi ruoli ad esaurimento. Si tratta di dare un riconoscimento a personale che, proveniente dalla carriera direttiva di altre amministrazioni, a questo riconoscimento aveva pieno diritto. E' uno dei casi anomali più emergenti di questa legge. Le tabelle prima e seconda allegate alla legge 3 luglio 1963 sono sostituite da altre che fanno parte di questa legge in esame e che saranno quanto prima presentate con altro emendamento all'attenzione degli onorevoli consiglieri.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Parlo sull'emendamento 4 *ter*. Io credo che sia un po' strano (non arrivo a dire poco serio) che ci accingiamo a modificare le tabelle fissate in una legge approvata dopo lunga discussione in Consiglio

regionale, con tabelle che non conosciamo ancora, tanto più che l'esigenza di modificare le tabelle c'era finché si passava immediatamente a ruolo il personale di cui abbiamo discusso prima. Oggi invece questo personale passerà a ruolo dopo l'approvazione del trattamento economico, quindi c'è il tempo di fare anche il riassetto delle carriere e la modifica della pianta organica.

Io vi richiamo a un minimo di buon senso, arrivati a questo punto. Lasciamo stare le tabelle come sono; si è votato ieri un ordine del giorno in cui la Giunta è impegnata a presentare al più presto il riassetto delle carriere e discuteremo poi ponderatamente la modifica delle tabelle, sia sui posti da stabilire in pianta organica, sia sulla carriera aperta, sulle carriere chiuse e così via, in modo da avere un quadro generale della situazione. Preghe- rei perciò i colleghi di ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Arru. Ne ha facoltà.

ARRU (D.C.). Non si tratta di modifica delle tabelle, che rimangono praticamente quelle esistenti nella legge 3 luglio 1963, numero 10. La modifica delle tabelle era una esigenza che trovava applicazione, riscontro nel disegno di legge 122 ed è stata soppressa. Qui si tratta, lasciando immutate numericamente le tabelle esistenti nella legge 3 luglio 1963, numero 10, di recare, all'interno di esse, delle modifiche in maniera tale da consentire un transito maggiore di personale dai gradi inferiori ai gradi superiori.

Per esempio nella carriera di concetto transita un numero di persone estremamente limitato, mentre tutte le altre vengono bloccate ai gradi inferiori. Ora si tratta di consentire (in analogia a quanto è stato fatto per la carriera direttiva) un transito maggiore di dipendenti che hanno maturato i requisiti per il passaggio alla carriera superiore. Si tratta di una esigenza di perequazione, di giustizia, cosa che non modifica in nessuna maniera la consistenza numerica delle tabelle e riguar-

da soltanto il transito di un certo numero di persone dalle carriere inferiori alle carriere superiori. Le tabelle vengono modificate soltanto in tal senso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Dopo questo chiarimento credo di avere ragione di insistere nel dire che dobbiamo controllare bene la situazione. Non possiamo sbloccare così le tabelle perchè già sappiamo quello che si è verificato per la carriera direttiva. Io qui non voglio annoiare nessuno, ma se dovessimo rileggere le dichiarazioni fatte dal Presidente della Giunta in Commissione apprenderemmo che, sbloccando le carriere, abbiamo marescialli generali di corpi d'armata e manchiamo di altro personale.

Io potrei essere anche d'accordo in linea di principio con l'emendamento, ma vi dico: vediamole a tempo debito queste cose, non affrettatamente. Il Consiglio non può approvare modifiche a delle tabelle senza averle prima controllate, studiate, esaminate. Ecco perchè chiedo, siccome abbiamo già votato ieri un ordine del giorno in proposito, che la Giunta faccia il riassetto completo delle carriere per poter fare le cose seriamente nell'interesse di tutto il personale e non soltanto di una parte di esso, come è avvenuto finora. Ecco perchè dico: se questo impegno che il Consiglio e la Giunta hanno assunto, viene mantenuto, rinviando questo problema che è serio e che riguarda il personale, ai prossimi mesi. Non credo che rinviarlo di pochi mesi per esaminarlo seriamente sia fare un'offesa ai legittimi interessi del personale. Solo per questo io parlo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Arru. Ne ha facoltà.

ARRU (D.C.). Poichè mi pare opportuno che il Consiglio prenda in esame questo articolo quando saranno presentate le tabelle, chiedo che su questo articolo si sospenda la discussione.

PRESIDENTE. Anche la Presidenza ritiene opportuno sospendere l'esame dell'articolo 4 *ter*. Il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta è d'accordo sugli emendamenti. Per quanto riguarda l'emendamento quattro *ter*, a me sembra, dopo i chiarimenti forniti dal relatore, che esso sia una naturale conseguenza della risoluzione di uno dei casi anomali più evidenti, cioè quello che si riferisce all'articolo della legge numero 10 che prevedeva i concorsi per la progressione di carriera. A un certo punto questo articolo non è stato applicato, per cui ad esso si ovvia in questo modo, sostituendo al concorso il merito comparativo. Ora, nel momento in cui noi adottiamo una norma di questo genere, non possiamo non modificare le tabelle per consentire a quelle diciannove unità che sono rimaste ferme, per lo meno a quelle, di poter progredire in carriera. Entro questi limiti, onorevole Zucca, io intendo il significato di questo articolo e come conseguenza diretta della risoluzione di quel caso anomalo, la Giunta non può che considerarlo favorevolmente.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 4 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

DEFRAIA, *Segretario*:

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 5

L'ultimo comma dell'articolo 30 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, è sostituito dai seguenti:

«Sino a quando non sarà diversamente disposto, nelle promozioni alle qualifiche di Di-

rettore di sezione o di Primo segretario, od equiparate, l'esame di idoneità è sostituito dallo scrutinio per merito comparativo.

Nella prima applicazione della presente legge le promozioni di cui al comma precedente decorrono dal 1.º giorno del mese successivo alla data di maturazione dei prescritti requisiti di anzianità».

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale Arru - Puddu Piero - Pettinau. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, Segretario:

«Art. 5 (sostitutivo totale) I termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo 30 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, sono prorogati al 31 dicembre 1969.

Le promozioni alle qualifiche di Direttore di Sezione e di Primo Segretario ed equiparate, che avrebbero potuto essere conseguite ai sensi delle disposizioni anteriormente vigenti e che vengono conferite nella prima applicazione della presente legge, decorrono, a tutti gli effetti, dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei prescritti requisiti di anzianità».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru per illustrare l'emendamento.

ARRU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa è forse la norma che maggiormente tende ad eliminare una anomalia verificatasi nella burocrazia regionale. Infatti, noi sappiamo che per l'articolo 30 della legge regionale 3 luglio 1963, numero 10 il personale che avesse i requisiti per l'accesso alle qualifiche di direttore di sezione, di primo segretario ed equiparate doveva essere sottoposto a un esame speciale per poter progredire in carriera. Questi esami speciali dovevano essere a tempo debito banditi dall'Amministrazione, cosa che però, per situazioni particolari che si verificano quasi sempre quando si tratta di prima applicazione di una legge, non è stato possibile attuare. In considerazione di

ciò, i termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo 30 della legge regionale 3 luglio 1963, che trovavano il loro limite nell'agosto di quest'anno, sono prorogati al 31 dicembre 1969, proprio per consentire, a tutto quel personale che ne abbia i requisiti, di poter accedere alle qualifiche superiori sostituendo l'esame speciale, però, con lo scrutinio per merito comparativo. E' una sanatoria che con questo articolo si intende attuare di deficienze verificatesi nel campo dell'Amministrazione regionale e in certo qual modo a danno del personale dipendente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Io sono d'accordo su questo articolo (che mi pare fosse in concreto della legge numero 88) e sarei anche d'accordo sull'ultimo comma (le promozioni non decorrono dal momento in cui si fa lo scrutinio) però vorrei mettere in guardia i colleghi che dare effetto retroattivo ad un esame speciale può facilmente comportare un rinvio della legge. Io sono d'accordo sulla sostanza, quindi voto tranquillamente a favore di questo articolo, però vi metto in guardia, perchè è la prima volta che si stabilisce un principio come questo. Il mio è un dubbio esclusivamente giuridico, anche se credo che sotto il profilo del diritto dei singoli non ci sia nulla da dire. Vero è anche che la colpa del ritardo non è di coloro che non hanno conseguito la promozione, ma è dell'Amministrazione che non ha bandito i concorsi, o gli esami speciali, però voi stabilite in legge un effetto retroattivo. Il mio dubbio, ripeto, è soltanto giuridico, cioè che la norma non comporti il rinvio della legge. Questo è il dubbio che avanzo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Arru. Ne ha facoltà.

ARRU (D.C.). Le argomentazioni portate dal collega Zucca possono avere la loro validità, ma qui occorre tener presente che evi-

V LEGISLATURA

CCLXVIII SEDUTA

18 APRILE 1968

dentemente il diritto di quegli impiegati ad essere promossi era già maturato.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Dare l'esame è diverso.

ARRU (D.C.). Esattamente, il diritto a dare l'esame era maturato in quel momento, e da quel momento conseguiva un determinato miglioramento economico. Se questo non si è attuato allora e si attua oggi mi sembra giusto che il personale non debba subire un danno non imputabile a una colpa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marciano. Ne ha facoltà.

MARCIANO (M.S.I.). Intervengo brevemente soltanto per portare un contributo alla discussione. Per quanto mi risulta nelle Amministrazioni statali la retroattività, giustamente come è stato messo in evidenza, vale agli effetti della quiescenza, agli effetti della carriera, non vale agli effetti economici. Questo per tutti i concorsi e in tutta la legislazione in merito non esiste retroattività agli effetti economici anche se, giustamente, i funzionari che dovevano fare il concorso a suo tempo e che per carenza amministrativa non l'hanno potuto fare, si trovano a subire naturalmente una perdita. Questo svantaggio però in certo qual modo potrebbe essere o è in parte coperto dal fatto che anzichè fare l'esame come avrebbero dovuto farlo andranno avanti per merito comparativo. Quindi noi, approvando la legge così come è, per venire effettivamente, o per cercare di venire incontro, *toto corde*, a questi funzionari (che, ripeto, non hanno nessuna colpa di questi concorsi che non sono stati espletati in tempo) rischiamo di far rinviare la legge. Questo è quello che so io. E quindi io sarei dell'avviso di togliere l'inciso «a tutti gli effetti».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Arru per un chiarimento. Ne ha facoltà.

ARRU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, indubbiamente quanto ha detto l'ono-

revole Marciano può trovare conferma in molti casi in cui provvedimenti di tal genere dicono: con effetti giuridici da tale data, ma con effetto economico da ora. Però esistono dei casi, anche frequenti, in altre amministrazioni, in cui è data retroattività anche al trattamento economico. Quindi non sarebbe, onorevole Marciano, il primo caso, un caso unico; altri casi si sono verificati anche nell'Amministrazione dello Stato.

Io ritengo perciò che il pericolo di un rinvio, pur sussistendo, possa essere sanato. Bisogna tenere conto soprattutto che se non approvassimo questa norma, questo personale subirebbe un danno economico non per sua colpa. Questo miglioramento economico, nel caso che avesse fatto l'esame alla data stabilita e nel caso avesse superato questo esame, gli sarebbe spettato. E' evidente che questi elementi saranno tenuti presenti anche da chi è chiamato ad esaminare la legge in sede di controllo.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta concorda sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

DEFRAIA, *Segretario*:

Art. 6

L'abbreviazione di anzianità, effettivamente conseguita dai vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, è portata in detrazione dell'anzianità complessiva di servizio richiesta per l'accesso alle qualifiche superiori.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau sostitutivo parziale. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, Segretario:

«Art. 6 (sostitutivo parziale) - Le parole "l'accesso alle qualifiche superiori" sono sostituite con le seguenti "la promozione alle qualifiche superiori conseguibili dalla data di entrata in vigore della L.R. 3 luglio 1963, n. 10"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru per illustrare questo emendamento.

ARRU (D.C.). Con questo emendamento si intende riconoscere un vantaggio acquisito a quel personale che partecipò ai soli esami che siano stati banditi nella Regione. Ad esso verrà data una agevolazione di due anni, oltre i due anni previsti dalla legge regionale 3 luglio 1963, numero 10. Con questo articolo si intende salvare a questo personale l'agevolazione da esso effettivamente conseguita di due anni di anticipo sul rimanente personale nello avanzamento in carriera.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), Presidente della Giunta. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 6 fino alla parola «richiesta». Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

NIOI, Segretario:

Art. 7

Il servizio regionale prestato precedentemente all'inquadramento nei ruoli dal personale di cui all'ultimo comma dell'articolo 23 ed ai commi 2 e 4 dell'articolo 24 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, già utile per

intero ai fini del trattamento di quiescenza, è altresì utile — valutato secondo le norme della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, e del relativo regolamento di esecuzione — per la determinazione dell'anzianità complessiva richiesta per l'avanzamento alle qualifiche di Direttore di sezione, di Primo segretario, di Primo archivista e di Commesso, ed a quelle ad esse equiparate.

Tuttavia nei confronti del personale di cui all'articolo 24, quarto comma, della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, non è in nessun caso valutabile il servizio eventualmente prestato presso gli Ispettorati agrari e forestali della Sardegna prima dell'effettivo trasferimento alla Regione, da parte dello Stato, degli oneri per il funzionamento degli Ispettorati stessi.

La norma di cui al primo comma del presente articolo si applica anche al personale assunto ai sensi delle disposizioni legislative sull'assunzione obbligatoria degli invalidi e categorie assimilate.

I 19 posti previsti nella carriera direttiva del ruolo ad esaurimento di cui alla tabella prima allegata alla legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, sono ridotti a 12 in unica dotazione per le qualifiche di Direttore di 1.a e 2.a classe e di Ispettore generale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario:

Emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau:

«Art. 7 (sostitutivo totale) - Il servizio regionale prestato precedentemente all'inquadramento nei ruoli dal personale di cui all'ultimo comma dell'art. 23 e dai commi secondo e quarto dell'art. 24 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, già utile per intero ai fini del trattamento di quiescenza, è altresì utile — valutato secondo le norme della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, e del relativo regolamento di esecuzione — per la progressione in carriera, anche come permanen-

za minima in più qualifiche successive, per un periodo non superiore a quello richiesto dalle vigenti norme regionali per la promovibilità alle qualifiche di Direttore di sezione, di Primo segretario, di Primo archivista, di Commesso, e qualifiche equiparate.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in favore del personale di cui al secondo comma dell'art. 23 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 — punto 3 — del regolamento di esecuzione della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, nonché del personale assunto ai sensi delle disposizioni legislative sulla assunzione obbligatoria degli invalidi e categorie assimilate.

Tuttavia, nei confronti del personale di cui all'art. 24, quarto comma, della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, non è in nessun caso valutabile il servizio eventualmente prestato presso gli Ispettorati agrari e forestali della Sardegna prima dell'effettivo trasferimento alla Regione, da parte dello Stato, degli oneri per il funzionamento degli Ispettorati stessi.

Il servizio riconosciuto ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, ai fini del computo dell'anzianità di servizio regionale, deve intendersi utilizzabile per intero e comunque valido, agli effetti della progressione in carriera, come effettiva permanenza minima anche in più qualifiche successive».

Emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau:

«Art. 7 bis (aggiuntivo) Il personale in servizio alla data della presente legge che alla data di entrata in vigore della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, prestava comunque servizio da almeno un anno presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale e che non sia stato inquadrato nei ruoli organici annessi alla legge stessa, è inquadrato nei ruoli medesimi, nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli effetti dell'attribuzione delle qualifiche superiori al personale di cui al precedente

comma, il servizio prestato viene valutato secondo le norme della L.R. 20 maggio 1960, n. 9, e del relativo regolamento di esecuzione».

Emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau:

«Art. 7 ter (aggiuntivo) Il disposto del secondo comma dell'articolo 29 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, non è applicabile al personale inquadrato nella carriera di concetto, ruolo tecnico disegnatori, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 del D.P.G. 19 settembre 1960, n. 24, e del terzo e del quarto comma dell'articolo 23 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru per illustrare questi emendamenti.

ARRU (D.C.). Si tratta di articoli che praticamente tendono a riconoscere il servizio regionale prestato precedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale di cui all'articolo 1. Cioè a questo personale il servizio regionale, oltre che per il trattamento di quiescenza, gli viene anche riconosciuto ai fini della carriera. Nell'articolo 7 bis si tratta di inquadrare nei ruoli il personale che al momento della emanazione della legge 3 luglio 1963, numero 10 aveva già un anno di servizio, ma che, per inconvenienti non precisabili, non è stato inquadrato a tempo debito. Questa è tutta la situazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Non mi oppongo alla sostituzione dell'articolo, ma debbo mettere anche qui in guardia il Consiglio che la sua stesura è così complessa e le sue norme così poco chiare che questo potrebbe essere un altro motivo di rinvio. Credo cioè che il testo della Giunta, tutto sommato, fosse molto più chiaro di quello della Commissione. Bastava aggiungere il secondo comma al testo della Giunta perchè l'articolo fosse sufficientemente chiaro. Credo che questo articolo, così come è stato presentato, complicherebbe sul piano giuri-

dico la legge e potrebbe costituire uno dei motivi di rinvio. Io ho detto proprio nel corso della discussione generale che bisognava fare una legge molto semplice e chiara per evitarne il rinvio. Per volere troppo, invece si finisce per danneggiare centinaia di dipendenti che hanno acquisito dei diritti come quelli della legge numero 88.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

GHINAMI (P.S.U.), *Assessore ai trasporti e turismo*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento all'articolo 7 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 7 ter. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

NIOI, *Segretario*:

Art. 8

Nella prima attuazione della presente legge agli impiegati dell'Amministrazione regionale è consentito, mediante esami speciali e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti, il passaggio dalla carriera d'appartenenza a quella immediatamente superiore.

Le prove in cui si articolano gli esami speciali, la costituzione e la composizione delle relative Commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie ed ogni specificazione necessaria per il regolare procedimento degli esami stessi sono disciplinate da un regolamento da emanarsi, sulla base dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau. Se ne dia lettura.

NIOI, *Segretario*:

«L'articolo 8 è soppresso».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru per illustrare questo emendamento.

ARRU (D.C.). Non occorre che lo illustri. Vorrei piuttosto, signor Presidente, chiedere la sospensione della seduta in attesa che vengano distribuiti altri emendamenti in fase di compilazione e di stampa.

PRESIDENTE. D'accordo. Metto in votazione l'emendamento soppressivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sospendiamo ora la discussione su questo disegno di legge.

Sull'ordine del giorno.

ZACCAGNINI (D.C.). Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI (D.C.). Io vorrei pregare il Presidente di porre all'ordine del giorno il disegno di legge numero 142, che reca l'incremento al fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche.

PRESIDENTE. Il disegno di legge numero 142 è già all'ordine del giorno. La Giunta è d'accordo che si discuta subito? Non vi sono opposizioni?

PERALDA (P.S.U.), *Assessore alle finanze*. D'accordo.

V LEGISLATURA

CCLXVIII SEDUTA

18 APRILE 1968

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Incremento al fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche». (142)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Incremento al fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche», relatore l'onorevole Costa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Costa.

COSTA (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione ha approvato il disegno di legge all'unanimità. Quindi mi richiamo alla relazione del proponente onorevole Peralda. Si tratta, in effetti, di un aumento di 3 miliardi e 70 milioni a favore del fondo di solidarietà. I 3 miliardi provengono da una operazione di mutuo; i 70 milioni provengono invece dai fondi per nuovi oneri legislativi e sono necessari, indispensabili per poter perfezionare le operazioni di mutuo e le garanzie conseguenti. Ritengo che, data la urgenza di mettere a disposizione i 3 miliardi, il Consiglio voglia approvare il disegno di legge. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze.

PERALDA (P.S.U.), *Assessore alle finanze*. La Giunta ha già illustrato, nella relazione al disegno di legge, i motivi che spingono ad accrescere, ad impinguare le disponibilità della legge regionale numero 3 mediante l'acquisizione di tre miliardi di mutuo regionale. Abbiamo previsto anche l'ulteriore impinguamento di 70 milioni per far fronte alle spese relative all'ottenimento dei mutui di 3 miliardi.

TORRENTE (P.C.I.). L'interesse è lo stesso?

PERALDA (P.S.U.), *Assessore alle finanze*.

Sì, restano ferme le altre norme della legge regionale numero 3. Volevo chiarire che con questi mutui si farà fronte anche alle calamità naturali che hanno colpito i paesi di Sennori e Sorso nella decorsa stagione invernale. Pertanto la Giunta fa affidamento sulla sollecita approvazione unanime del disegno di legge.

TORRENTE (P.C.I.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Forse sarebbe valsa la pena di intrattenersi qualche minuto in più su questa legge anche se è da prevedersi che su di essa saremo tutti d'accordo. Un richiamo a come stanno andando le cose in questa materia di applicazione della legge sul fondo di solidarietà forse valeva la pena di farlo. E questo è lo scopo della mia dichiarazione di voto. Noi siamo favorevoli al passaggio alla discussione degli articoli di queste legge, perchè siamo stati fra i promotori di questo istituto nuovo nella legislazione italiana. Noi abbiamo per primi in Sardegna presentato una legge per istituire il fondo di solidarietà, siamo stati quindi fra coloro che hanno sostenuto, dopo alcuni anni, questa legge alla quale oggi apportiamo una modifica di carattere finanziario.

La prima osservazione è questa: noi fummo tra coloro che sostenevano un finanziamento più adeguato e continuo e regolare di questa legge, perchè la consideravamo una legge, uno strumento legislativo di cui la Giunta regionale doveva fare un uso buono e continuo a seconda delle necessità della nostra agricoltura. Dobbiamo dire che quando si è presentata la necessità di avvalersi di questa legge, abbiamo dovuto constatare l'assoluta, non solo inadeguatezza delle disponibilità finanziaria, ma anche una certa impreparazione di carattere organizzativo e persino di regolamentazione.

Ecco perchè oggi noi riteniamo che incrementare questo fondo significa, non soltanto

dare un contributo alla risoluzione di certe necessità attuali, ma creare forse le condizioni per considerare diversamente l'utilizzazione di questa legge. Io faccio riferimento solo alle ultime avversità per le quali siamo stati costretti a ricorrere a norme di questa legge; non tutte le norme sono state applicate e anche quelle che sono state applicate hanno richiesto una elaborazione di provvedimenti particolari abbastanza complessi. Mi riferisco al caso recente del finanziamento per l'acquisto di mangime. In quella occasione abbiamo dovuto ricorrere a una norma di questa legge, ma ci siamo trovati di fronte a ostacoli (almeno così ci è stato detto dall'Assessore competente e dalla Giunta) di carattere finanziario notevolissimi, tanto è vero che le lamentele sono molte. Ed è questo il segno, non della cattiva stesura della legge, ma della cattivissima applicazione delle norme a cui si è fatto ricorso. Non solamente quindi si deve parlare di una mancanza di disponibilità finanziaria, ma anche di una impreparazione all'applicazione della legge, che poteva essere un esempio e un precedente nazionale. Ci sono in questa materia lamentele da tutte le parti della Sardegna. Si sono avuti dei fenomeni di disorganizzazione, di incomprensione, di discriminazione e di ritardi che sono ingiustificabili, che non si possono giustificare. Quello che è accaduto con l'applicazione di questa legge per quanto riguarda il mangime sta accadendo per altre norme che riguardano la nostra agricoltura. Parlo delle 500 mila lire di prestito che dovevamo dare ai coltivatori diretti in Sardegna e che ancora stanno facendo piangere un mucchio di contadini; parlo del provvedimento di integrazione del prezzo del grano. Mi permetterete di citare queste cose perchè questa è una tipica legge di pronto intervento, in cui, se viene a mancare la capacità di intervenire tempestivamente, con prontezza, quando è necessario, non serve più a niente. Se noi dobbiamo utilizzare questa legge, onorevole Peralda (io mi rivolgo a lei perchè purtroppo questa legge è soltanto di carattere finanziario), come è stata applicata nei casi eccezionali, come è avvenuto fino ad

oggi, ma nel modo e nei tempi in cui è stata applicata, io dico che non ci sarebbe stato bisogno di un fondo di solidarietà, ma bastava fare una legge *ad hoc*, di volta in volta. Avremmo adottato un provvedimento più adeguato al caso. In queste leggi ci sono tutte le possibilità, quindi vi dovete organizzare (non solamente da un punto di vista finanziario) per dare ai nostri contadini la sensazione che esiste uno strumento di pronto e tempestivo intervento, opportuno e adeguato quando è necessario.

PRESIDENTE. Onorevole Torrente, il tempo è scaduto.

TORRENTE (P.C.I.). Mi permetta, signor Presidente, volevo intervenire nella discussione generale, ma ella è stato così veloce nel chiuderla che non mi ha dato neppure il tempo di alzare la mano.

PRESIDENTE. Tengo conto di questo e le concedo qualche altro minuto.

TORRENTE (P.C.I.). Una delle cose che forse non è chiaro è che il fondo previsto da questa legge era di cinque miliardi, onorevole Peralda, non di tre miliardi...

PERALDA (P.S.U.), *Assessore alle finanze*. 5 più 3 diventano 8.

TORRENTE (P.C.I.). Ecco, cioè andiamo a 8 miliardi, ma il mutuo per i 5 miliardi che era stato autorizzato l'abbiamo già completamente esaurito?

PERALDA (P.S.U.), *Assessore alle finanze*. La prossima settimana esauriremo un miliardo.

TORRENTE (P.C.I.). Allora io le faccio notare che tutto questo è avvenuto utilizzando solo in minima parte le norme di questa legge. Tutti gli interventi che riguardano il ripristino della produttività, la ricostituzione delle scorte delle aziende danneggiate e così via

mi pare che siano rimaste un po' lettera morta. E gli interventi che abbiamo fatto, o sono stati parzialissimi come criterio o parzialissimi come settore. Essi non hanno toccato tutta la nostra agricoltura.

Un fondo di solidarietà che si rispetti e che voglia effettivamente intervenire quando capitano calamità come quelle capitate in Sardegna e che purtroppo capiteranno quest'anno, perchè è vero che è piovuto 24 ore, ma voi sapete che abbiamo attraversato un periodo di siccità terribile che ha finito di rovinare le greggi in modo assai grave. Io vorrei perciò insistere con l'Assessore sulla riserva che un provvedimento anche odierno sia solo minimamente, parzialmente sufficiente ad affrontare il tema contenuto in questo nostro richiamo, cioè quello di una attuazione della legge che sia completa, tempestiva; di una preparazione alla sua attuazione; di una adeguatezza della organizzazione nell'applicazione che permetta di raggiungere i fini che la legge si è proposta. Questo sentiamo il dovere di dire nel momento in cui dichiariamo di votare a favore del passaggio alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

NIOI, *Segretario*:

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad incrementare, fino ad un massimo di lire 3 miliardi, il fondo istituito con l'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3.

Può, pertanto, nei limiti dell'importo di cui al 1.º comma contrarre uno o più mutui da ammortizzarsi in non meno di 10 anni ad un tasso non superiore al 7 per cento.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata al pagamento delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui medesimi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). E' la spiegazione di quel dubbio che abbiamo illustrato nella dichiarazione di voto. La dizione del primo comma, se interpretata correttamente, vorrebbe dire portare il fondo precedente fino a un massimo di 3 miliardi, mentre dalla interruzione dell'Assessore al mio intervento è chiaro che si tratta di altri 3 miliardi. Allora bisogna dire che è autorizzata a contrarre mutui fino a un massimo di 3 miliardi destinati ad incrementare il fondo. Bisogna cioè capovolgere la dizione. Il massimo di 3 miliardi è relativo alla autorizzazione a contrarre il mutuo. Se dite «a incrementare fino a un massimo di 3 miliardi» si tratta di un controsenso, perchè il fondo era di 5 miliardi. Si può anche dire: «fino a un massimo di 8 miliardi il fondo».

PRESIDENTE. Onorevole Torrente, l'articolo vuole incrementare di 3 miliardi come misura massima.

TORRENTE (P.C.I.). L'abbiamo capito, ma la legge quando esce sul bollettino ufficiale deve avere un significato univoco per tutti; non tutti leggeranno i resoconti della nostra discussione.

PRESIDENTE. Letteralmente ha ragione lei senz'altro.

Il parere della Giunta?

PERALDA (P.S.U.), *Assessore alle finanze*. Il «fino ad un massimo» è necessario per consentirci di reperire eventualmente i mutui che ci vengano concessi inferiori ai 3 miliardi. Se io metto che sono autorizzato a incrementare di 3 miliardi, devo per forza reperire dalle banche 3 miliardi, il che potrebbe anche non essere consentito dalla banca che ci fa il mutuo. Abbiamo sempre posto in legge che c'è un limite massimo, in maniera tale che se ci danno 3 miliardi di colpo ne saremo felici, ma se ottengo un miliardo incomincio

a prendere quello riservandomi di cercare gli altri 2 miliardi. Io penso che effettivamente la dizione della legge non sia molto felice, ma che le preoccupazioni siano forse eccessive, perchè l'inciso è tra virgole. «L'Amministrazione regionale è autorizzata a incrementare il fondo istituito con l'articolo 2 della legge numero 3». Cosa significa? Siccome quel fondo dell'articolo 2 era previsto in cinque miliardi, sarebbe assurdo un limite fino a 3 miliardi. Cioè dopo che io ho detto «incrementare» è chiaro che l'incremento è fino a oltre 3 miliardi oltre quei 5 che avevo già statuito con la precedente legge. Io penso che potremo, o in sede di coordinamento, o attraverso il chiarimento in relazione che può restare nel dibattito in aula, dare alla dizione del primo comma la interpretazione precisa che si tratta di altri 3 miliardi oltre quelli previsti dallo articolo 2.

PRESIDENTE. Onorevole Torrente, vuole suggerisce la dizione? Se ne terrà conto in sede di coordinamento.

TORRENTE (P.C.I.). «L'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di 3 miliardi da ammortizzarsi in non meno di dieci anni ad un tasso non superiore al 7 per cento allo scopo di incrementare il fondo istituito con lo articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1964». Questo lo possiamo mettere o in testa o alla fine, «allo scopo di incrementare l'Amministrazione regionale è autorizzata...» eccetera.

PRESIDENTE. D'accordo, allora terremo conto della proposta in sede di coordinamento.

ZACCAGNINI (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI (D.C.). Noi abbiamo preparato un emendamento che chiarisce i dubbi espressi dal collega Torrente.

PRESIDENTE. Suspendiamo allora la discussione dell'articolo. Si dia lettura all'articolo 2.

NIOI, Segretario:

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, è autorizzato a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui al precedente art. 1, garanzia fideiussoria al Tesoriere regionale e ad altri Enti pubblici o Istituti di credito.

Le rate di ammortamento per capitale ed interesse dei mutui devono trovare capienza nei limiti della quota delle tasse sulle concessioni governative devoluta alla Regione.

Gli importi relativi sono imputati, ad iniziare dall'esercizio finanziario 1969, sui capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali corrispondenti ai capitoli 16141 e 38107 del bilancio 1968.

A tale maggiore spesa si farà fronte utilizzando una quota delle maggiori entrate delle tasse sulle concessioni governative, derivante dal loro naturale incremento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

NIOI, Segretario:

Art. 3

Negli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento:

Cap. 41606 - Provento dei mutui contratti per la costituzione del fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche (art. 8 L.R. 22 gennaio 1964, n. 3)

+ L. 3.000.000.000

V LEGISLATURA

CCLXVIII SEDUTA

18 APRILE 1968

SPESA

In diminuzione:

Cap. 17130 - Fondo speciale per fonteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative

— L. 70.000.000

In aumento:

Cap. 16145 - Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fideiussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la costituzione del fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali avversità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche, e spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui (artt. 9 e 10 L.R. 22 gennaio 1964, n. 3)

+ L. 70.000.000

Cap. 26643 - Somma da versare al fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche (art. 2, L.R. 22 gennaio 1964, n. 3)

+ L. 3.000.000.000

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

All'articolo 1 è pervenuto un emendamento Zaccagnini - Sassu - Nuvoli. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario:

«Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: "L'Amministrazione regionale è autorizzata a portare il fondo istituito all'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, numero 3 da lire 5 miliardi a lire 8 miliardi"».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Zaccagnini - Sassu - Nuvoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Chi approva la restante parte dell'articolo 1 alzi la mano.

(E' approvata).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Incremento al fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	59
maggioranza	30
favorevoli	51
contrari	8

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Angioi - Are - Arru - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Angelino - Atzeni Licio - Biggio - Birardi - Cabras - Campus - Catte - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Costa - Defraia - Del Rio - Dessanay - Dettori - Falchi Pierina - Farre - Floris - Frau - Gardu - Ghinami - Guaita - Isola - Latte - Lilliu - Macis Elodia - Manca - Marciano - Masia - Melis G. Battista - Melis Pietrino - Melis Pietro - Monni - Nioi - Nuvoli - Occhioni - Pedroni - Peralda - Pettinau - Pisano - Puddu Piero - Raggio - Ruiiu - Sanna - Sassu - Soddu - Spano - Spina - Torrente - Usai - Zaccagnini - Zucca).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno nel pomeriggio alle ore 18.

La seduta è tolta alle ore 12 e 45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Michelangelo Pira

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1968